

**Parere n.15/2007 - Parere sulla possibilità, per un ente locale, di
procedere ad una transazione per crediti derivanti da sentenza
esecutiva emessa dalla Corte dei conti**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Parere

n. 15/Par./2007

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 28 settembre 2007, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Grugliasco del 4 settembre 2007, n. 34355, relativa ad una transazione per crediti da sentenza esecutiva emessa dalla Corte dei conti;

Vista l'Ordinanza n. 16 del 26/09/2007 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Grugliasco, con nota a firma del Sindaco del 4 settembre 2007, n. 34355, chiede se sia possibile procedere ad una transazione per crediti derivanti da sentenza esecutiva emessa dalla Corte dei conti, in accoglimento di apposita richiesta del debitore condannato, allorché sussista fondato timore, suffragato da indicazioni conformi del concessionario incaricato della riscossione, che al termine della procedura esecutiva, il credito possa rimanere in gran parte insoddisfatto.

In particolare il Comune di Grugliasco chiede se sia possibile equiparare i crediti derivanti da sentenza giurisdizionale ai crediti tributari, al fine di applicare ai primi la disciplina che consente le transazioni fiscali. Si chiede

inoltre di conoscere, in caso di risposta positiva al suddetto quesito, quali siano i limiti e le procedure consultive di accertamento e verifica della maggiore economicità dell'accordo rispetto alla riscossione coattiva.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla

richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Grugliasco, ente legittimato, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

La richiesta di parere del Comune di Grugliasco ha ad oggetto l'esame, da un punto di vista astratto, di una questione di carattere generale relativa all'acquisizione di entrate da parte del Comune istante che, come tale, attiene all'ambito di materie incluse nella contabilità pubblica.

Pertanto la richiesta di parere risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3) Merito:

Nella richiesta di parere in esame si chiede se sia possibile procedere ad una transazione per crediti derivanti da sentenza esecutiva emessa dalla Corte dei conti, in accoglimento di apposita richiesta del debitore condannato, allorché sussista fondato timore che il credito possa rimanere in gran parte insoddisfatto.

L'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 4 giugno 1998, n. 260, "regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale", stabilisce che per la riscossione dei crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero la disciplina prevista per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni.

Dalle suddette previsioni normative il Comune istante deduce un'equiparazione del credito derivante da sentenza giurisdizionale di condanna della Corte dei conti al credito tributario, e, su questa premessa, chiede se sia possibile applicare la disciplina che consente le transazioni dei crediti tributari dello Stato anche ai tributi ed alle entrate di pertinenza degli enti locali. In particolare l'Ente richiedente fa riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha previsto la transazione, a date condizioni, dei crediti tributari dello Stato. Questa norma è stata in realtà abrogata dall'articolo 151 del D. lgs 9 gennaio 2006, n. 5. L'articolo 146 dello stesso decreto legislativo, inserendo l'articolo 182 – ter al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha novellato l'istituto della transazione fiscale, consentendola

solo nell'ambito delle procedure concorsuali e comunque sempre per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.

Tanto premesso, a parere di questo collegio risulta priva di fondamento l'equiparazione fra crediti tributari e crediti derivanti da sentenza giurisdizionale di condanna della Corte dei conti. L'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 260 del 1998, sopra citato, si limita a richiamare, per la riscossione di questi ultimi, la medesima disciplina prevista per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti locali, senza presupporre una equiparazione, sotto un profilo sostanziale, fra le due diverse categorie di crediti. L'astratta possibilità di transigere determinati crediti deriva invece dalla disponibilità dei medesimi, e dunque dalla loro natura, ovvero da espresse previsioni normative.

Pertanto, in primo luogo, la peculiare disciplina della transazione fiscale non può trovare di per sé applicazione anche per i crediti derivanti da sentenza giurisdizionale di condanna della Corte dei conti, stante la diversa natura dei crediti in questione.

Inoltre, avendosi riguardo agli interessi garantiti dal giudizio di responsabilità amministrativo contabile, dunque non solo all'interesse patrimoniale dell'Amministrazione danneggiata, ma anche ad interessi generali dell'Ordinamento quali il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost), risulta pacifica la natura indisponibile dei diritti tutelati nel medesimo giudizio, principio su cui si basa l'officiosità e l'obbligatorietà dell'azione della Procura contabile.

Per completezza di analisi si evidenzia che, anche con riferimento ai crediti tributari, vige nel nostro ordinamento il principio dell'indisponibilità

dell'obbligazione tributaria che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53, comma 1) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta dunque derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente), che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore. Pertanto anche la disciplina della "transazione fiscale" richiamata nella richiesta di parere, in quanto derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, trova applicazione per le sole fattispecie ivi tassativamente previste, dunque per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 28 settembre 2007.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 28 settembre 2007

Il Direttore
F.to Funz. Nicola MENDOZZA